

Statuto dell'associazione E-DRIVERS FERRARA – A.P.S.

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale, come Ente del Terzo Settore, avente la seguente denominazione: **E-DRIVERS FERRARA – A.P.S.**
2. L'acronimo "A.P.S." potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione non ha scopi di lucro e la sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel comune di FERRARA (FE).
2. L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di trasferire la sede legale in un altro comune della provincia di Ferrara, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - Scopi e attività

1. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale descritte nei seguenti commi del presente articolo, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Le finalità e scopi dell'associazione sono quelli di:
 - **promuovere la mobilità elettrica come alternativa sostenibile alla mobilità basata sul consumo di combustibili fossili;**
 - **creare una rete di relazioni tra soci e simpatizzanti per scambio di informazioni e condivisione di conoscenze ed esperienze sui temi della mobilità elettrica con particolare riferimento al territorio della provincia di Ferrara e zone limitrofe;**
 - **essere uno strumento di dialogo e confronto sul territorio della provincia di Ferrara con enti, istituzioni, associazioni e amministrazioni pubbliche o private per tutto ciò che riguarda la mobilità elettrica.**
3. Le finalità associative sono raggiunte mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività nei seguenti settori di interesse generale di cui alle lettere (d) e (i) dell'art.5 del

Codice del Terzo Settore:

- (d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (descritte nell'art.5 del Codice del Terzo Settore).
4. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:
- a) Attività dell'associazione:
- **organizzazione di almeno un raduno annuale di automobili elettriche in un comune della provincia di Ferrara;**
 - **organizzazione di corsi di formazione su argomenti relativi alla mobilità elettrica;**
 - **organizzazione di conferenze di carattere divulgativo e informativo;**
 - **realizzazione di materiale multimediale da diffondere tra i soci e sui canali social.**
- b) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
- c) Collaborazione con associazioni ed istituzioni ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- d) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi.
- e) Svolgimento di attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziare le attività.
5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.
6. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. L'associazione può aderire ad altri enti del terzo settore, reti associative e organismi di secondo livello.

Art. 4 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
 3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 5. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5 - Soci

1. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e finalità dell'Associazione e desiderano concorrere al perseguimento degli stessi, nel rispetto del presente statuto.
2. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
4. Il numero degli aderenti è illimitato.
5. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
6. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
7. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
8. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni devono essere sempre motivate e comunicate in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.
9. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli

stessi avranno versato la quota associativa.

10. Le quote associative non sono trasferibili a nessun titolo, né rivalutabili, né restituibili.
11. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro trenta giorni dalla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

1. Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri.
2. I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa annuale.
3. I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative;
 - d) a esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei trenta giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
4. In caso di ammissione di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.
5. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.
3. Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento

dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

4. È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
2. Ogni associato dispone di un solo voto.
3. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.
4. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) approva il bilancio;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento dell'associazione;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - i) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.
5. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
6. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
7. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
8. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare, anche in via telematica, almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
10. Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, occorre la presenza di almeno metà degli

associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

11. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
2. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. È sempre in ogni caso vietata la cooptazione. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. In particolare il Consiglio Direttivo delibera:
 - a) le proposte di modifica dello statuto e del regolamento dell'Associazione;
 - b) i programmi delle attività;
 - c) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
 - d) l'ammissione di nuovi soci;
 - e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
 - f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
 - g) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
 - h) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
 - i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.
5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.
7. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano d'età.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 12 - Rinvio e clausola di mediazione

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in materia di terzo settore e associazionismo.
2. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 13 - Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

1. Ai sensi dell'art.82 del Codice del Terzo Settore, il presente statuto è esente da imposta di bollo ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Ferrara, 14 dicembre 2025

I soci fondatori:

Gianni Bertazza

Gianni Bertazza

Claudio Cristofori

Claudio Cristofori

Stefano Droghetti

Stefano Droghetti

Damiano Foschi

Damiano Foschi

Lilia Monaldi

Lilia Monaldi

Silvia Ridolfi

Silvia Ridolfi

Nicola Rondelli

Nicola Rondelli

Roberto Targa

Roberto Targa

Donato Vincenzi

Donato Vincenzi